

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

ART. 1

Con decorrenza dal periodo di paga di ottobre 2003 la denuncia nominativa dei lavoratori occupati deve essere trasmessa entro il ventesimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce.

Con decorrenza 1 gennaio 2006 la denuncia nominativa deve redigersi su MUT (Modello Unico Telematico) previa richiesta di iscrizione ed autorizzazione da effettuarsi attraverso i moduli predisposti dalla Cassa Edile di Perugia.

L'impresa che ha sospeso o cessato l'attività deve comunicarlo attraverso il MUT del mese in cui avviene la sospensione o cessazione entro lo stesso termine.

Con decorrenza dal periodo di paga di luglio 2020 la Cassa Edile applicherà, per le denunce trasmesse in ritardo, la penale di € 150,00 per ciascuna denuncia.

ART. 2

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte contenute in tutte le dichiarazioni inviate alla Cassa Edile come, a mero titolo esemplificativo, MUT, DNL, richieste di congruità, spostamento manodopera tra cantieri, denuncia di congruità, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione di quanto ad essa eventualmente dovuto, a qualsiasi titolo.

Ai sensi di quanto al paragrafo precedente, con decorrenza dal periodo di paga luglio 2020 in caso di inesatta compilazione di qualsiasi dichiarazione effettuata alla Cassa Edile che porti a dover variare qualsiasi dato contenuto in esse e a dover effettuare invii di copie di documenti anche telematici provenienti dalle imprese o dal consulente delegato, sarà dovuto alla Cassa Edile un parziale rimborso delle spese per maggiori oneri amministrativi in ragione di € 10,00 per ogni modifica richiesta oltre ad € 50,00 per ogni eventuale comunicazione che la Cassa debba effettuare a tutela di terzi.

L'importo di detta penalità addebitato direttamente nella posizione contabile dell'impresa.

Gli importi trascritti a favore degli operai riportati nelle denunce nominative non potranno essere variati in diminuzione successivamente alle liquidazione dell'accantonamento, del Prevedi, FNAPE, SANEDIL e/o delle assistenze per i mesi interessati alla liquidazione stessa.

ART. 3

Le imprese iscritte sono tenute al versamento degli accantonamenti nella misura determinata da contratti collettivi in vigore.

Le imprese sono inoltre tenute al versamento dei seguenti altri contributi sempre nella misura prevista dai Contratti Collettivi nazionali e integrativi provinciali vigenti:

- a) contributo Cassa Edile;
- b) contributo CESF;
- c) contributo per anzianità professionale edile;
- d) quote di servizio sindacale territoriale e nazionale;
- e) contributo fondo prepensionamenti;
- f) contributo fondo incentivo occupazione giovanile;
- g) contributo Fondo Pensione PREVEDI;
- h) contributo Fondo sanitario nazionale SANEDIL;
- i) contributo Fondo Territoriale Qualificazione del Settore;
- l) ogni altro eventuale contributo previsto dagli accordi nazionali e territoriali.

Le imprese sono altresì tenute al versamento dei precedenti contributi in conseguenza al mancato rispetto dell'orario contrattuale e nella misura accertata dalla Cassa Edile ed appositamente comunicata all'impresa stessa.

ART. 3 bis (abrogato)

ART. 3 ter

Le imprese prive di lavoratori dipendenti che, sotto qualsiasi forma giuridica svolgono lavorazioni edili ed affini, dovranno versare alla Cassa Edile della Provincia di Perugia l'importo di € 50,00 + I.V.A. a titolo di diritti di segreteria ogni volta che la Cassa Edile dovrà esaminare una richiesta di congruità contributiva e DURC in cui sia presente l'impresa non iscritta.

Anche a tali imprese si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 2.

ART. 4

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, trasmessa ai sensi dell'art. 1, deve essere pagata entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce.

Con decorrenza 1 ottobre 2006 alle denunce nominative a partire da quella di ottobre 2006, verranno applicati interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura del 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo.

La Cassa Edile adeguerà automaticamente tale aliquota al variare di quella INPS.

ART. 5

I versamenti di cui agli artt. precedenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- la denuncia nominativa dei lavoratori occupati a mezzo bollettino MAV;
- le sanzioni, le spese legali e le somme soggette a recupero da parte dei legali incaricati a mezzo bonifico bancario.

I mezzi di pagamento di cui sopra verranno regolati presso gli istituti di credito prescelti dal Comitato di Gestione.

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 C.C., il pagamento effettuato da parte di impresa morosa viene imputato prima alle spese, poi agli interessi di mora, quindi al capitale.

ART. 7

Quando l'impresa morosa vanta nei confronti della Cassa Edile un credito per integrazione malattia/infortunio, nella misura accertata dagli uffici della Cassa Edile, la Cassa Edile effettuerà d'ufficio il conguaglio del debito per spese legali (ivi incluse le specifiche spese amministrative e per il personale), interessi di mora ex art. 4, sanzioni ex art. 1 e rimborso oneri amministrativi ex art. 2.

ART. 8

Di tutti i versamenti ricevuti, l'Istituto di credito darà comunicazione alla Cassa Edile dei versamenti effettuati da ciascuna impresa.

Il Comitato di Gestione potrà regolare i rapporti con gli Istituti di credito incaricati delle riscossioni mediante uno o più conti correnti in relazione alle eventuali esigenze amministrative e contabili.

Di tutti gli accrediti ricevuti dagli Istituti di Credito, la Cassa Edile, indipendentemente dalla tenuta di uno o più conti correnti, dovrà provvedere alla separata contabilizzazione dei versamenti in modo che, in ogni momento, possa rilevarsi la situazione economica e finanziaria dei vari fondi in essere.

ART. 9

Presso la Cassa Edile sono istituite:

- a) l'anagrafe dei datori di lavoro denunciati;
- b) l'anagrafe degli operai iscritti.

ART. 10

Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere trascritti gli importi relativi a ciascun periodo di paga, delle singole percentuali e contributi di cui al precedente art. 3 secondo le denunce e i versamenti pervenuti.

ART. 11

Sulle schede intestate ai singoli operai devono essere trascritti, per ogni periodo di paga, ed in unica cifra, gli importi versati per l'accantonamento di cui all'art.3 quali risultano dalle relative denunce nominative.

Dopo il primo periodo di paga, e in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo dei versamenti effettuati per i titoli in parola, in capo ad ogni singolo lavoratore.

ART. 12

L'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l'invio del MUT contenente il nominativo del dipendente.

ART. 13

A richiesta di ciascun lavoratore, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare un documento attestante la sua iscrizione e, sempre a richiesta, qualsiasi altra documentazione riguardante la sua posizione.

ART. 14 (abrogato)

ART. 15

La Cassa Edile provvede accreditare conti correnti o carte prepagate intestate al lavoratore iscritto e, solo in caso eccezionale, ad intestare assegni circolari non trasferibili, entro il 5 giugno ed il 5 dicembre di ogni anno, per l'importo delle percentuali di cui all'art. 3 che risulta essere accantonato a favore di ciascun lavoratore rispettivamente per il periodo 1 ottobre/31 dicembre dell'anno precedente e 1 gennaio/30 settembre dell'anno in corso, sempre che gli accantonamenti siano stati effettuati entro il termine di cui all'art. 4.

ART. 16

Gli importi pagati ai lavoratori iscritti a—con qualsiasi mezzo e non riscossi o riaccreditati, devono essere accantonati su apposito capitolo.

Gli importi accantonati nell'apposito capitolo di cui al precedente comma possono essere richiesti entro e non oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge, ovvero cinque anni, dal lavoratore o dai suoi aventi causa e liquidati dalla Cassa.

Trascorso tale termine la Cassa Edile dovrà erogare le somme non riscosse e prescritte entro il limite annualmente accertato in bilancio del Fondo erogazioni prescritte operai.

Trascorso il termine come previsto nel secondo comma, gli importi stessi possono essere utilizzati secondo quanto prescritto in materia dal CCNL.

ART. 17

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto corredata della documentazione probatoria, solo nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa Edile;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella indicata nell'art. 5 dello Statuto (edilizia ed affine);
- c) espatrio dell'iscritto;
- d) disoccupazione da oltre 45 giorni;
- e) gravi motivi di salute ed economici, ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza;

ART. 18 (abrogato)

ART. 19

E' in facoltà del Comitato di Gestione di accendere fondi bancari separati per particolari gestioni.

ART. 20

Gli spostamenti dei fondi devono essere effettuati con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente della Cassa Edile.

I pagamenti effettuati tramite remote banking dovranno essere effettuati da persona autorizzata dal Presidente e dal Vice Presidente e dovranno comunque essere supportati dall'ordinativo cartaceo firmato congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi rimborso venga effettuato dalla Cassa Edile ai datori di lavoro dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario.

ART. 21

Per il pagamento delle spese di gestione si deve provvedere con bonifico bancario secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 20.

Per il pagamento delle spese minute si provvederà attraverso un fondo cassa che sarà periodicamente integrato e attraverso carta di credito.

ART. 22

La Cassa Edile provvede alle prestazioni previste dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro ed inoltre a quelle forme di assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, potranno essere stabilite dal Comitato di Gestione, nei limiti delle disponibilità dei fondi esistenti.

ART. 23

Ai sensi dell'art.8 dello Statuto, possono fruire delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima ed ai loro familiari se previsto da specifici accordi o delibere del Comitato di Gestione e dagli accordi nazionali.

ART. 24

Per ottenere le prestazioni assistenziali deliberate dal Comitato di Gestione, i lavoratori debbono presentare domanda scritta a mezzo di moduli all'uopo predisposti, corredata dalla necessaria documentazione indicata dal Comitato di Gestione.

ART. 25

Le assistenze richieste ed erogate devono essere registrate nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiari precisando le causali dell'erogazione o le causali di mancata erogazione.

ART. 26 (abrogato)

ART. 27

La Cassa Edile della Provincia di Perugia rimborserà con bonifico bancario alle imprese in regola con gli adempimenti ed i versamenti, le somme che le stesse abbiano corrisposto ai propri dipendenti per l'indennità di malattia/infortunio/malattia professionale in conformità allo specifico Regolamento approvato dal Comitato di Gestione.

Gli importi pagati alle imprese e non riscossi o riaccreditati, devono essere accantonati su apposito capitolo.

Gli importi accantonati nell'apposito capitolo di cui al precedente comma possono essere richiesti entro e non oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge, ovvero cinque anni.

Trascorso tale termine la Cassa Edile dovrà erogare le somme non riscosse e prescritte entro il limite annualmente accertato in bilancio del Fondo erogazioni prescritte imprese.

Trascorso il termine come previsto nel secondo comma, gli importi stessi possono essere utilizzati secondo quanto prescritto in materia dal CCNL.

ART. 28

Quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibera del Comitato di Gestione.

ART. 29

Il presente Regolamento potrà essere modificato in ogni momento dal Comitato di Gestione in carica, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti.